

Questo foglio è solo uso del foglio
nuovo della f. l. Civ. in anni

N. 553

Il Riv.
Civile

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile
residente in Trani, oggi venti Agosto
mille ottocento cinquantatre.

Della causa iscritta a ruolo N. 16703.
Fra Stefano Lagravinese fu Car-
lantonio, domiciliato in San Michele,
appellante, patrocinato da D. Vitan-
tonio de' Philippis.

E D. Nicola Colapinto domiciliato
in Trani, appellato ed appella-
te per incidente, patrocinato da
D. Lorenzo Giannico.

Le parti chiamate nelle forme consuete.
In continuazione della Udienza del
sedici ardante, in cui s'interfero
le conclusioni dei Patrocinato-
ri delle parti.

Intesi i chiarimenti di fatto espa-
sti dal Giudice Comissario
Signor Marasco.

Inteso il Pubblico Ministero,
che ha concluso rigettare su-
lo appello principale, e farsi
dritto allo appello inci-
dente.

Il 20 Agosto 1853.

Presenti i Signori
Filippo Morelli Config. ^{Pres.} Presidente.
D. Federico De' Mathia
D. Michele Gattini
D. Giovanni de' Nusi
D. Domenico Casizzi
D. Michele Marasco
Causa D. Leonardo Antonini
Sost. Proc. ^{Ud.} Crim. le, destinato a
servire in questa Gran Corte.
D. Antonio Lepa ^{Proc. Ud.} giur. ^{Proc. Ud.} funz. ^{Proc. Ud.}
da Pubb. Ministero, pel Config.
Proc. Ud. del Ser. in congedo.
Masc.

Giudici

Diella

1853
Pat. S. Giovanni, reg. in Trani, d. 23
N. 10759, L. 3. v. 1896, fo. 102 v. 14
caso sp. grani 20 = - N. 5610 = per do.
Dici suole diff. sp. N. 80 = Tonda, sp.
Fi cinque = N. 80 = Sicilia.

La gran Corte civile ha emanato le seguenti quistioni

- 1.^a Regge l'allegata incompetenza per ragioni di materia?
- 2.^a È il caso di accordare la custodia proava testimoniale?
- 3.^a Si deve aggiungere la condanna solidale alle appellate sentenze?
- 4.^a Le spese?

La 1.^a quistione
Considerando che il giudizio principale fu istituito dai signori Stolicini, i quali domandarono innanzi il Tribunale Civile la rescissione del contratto di locazione, e la rifazione de' danni - interessi in somma indeterminata contra Colapinto.

Che quest'ultimo spieghi domanda di garanzia contra Pietro Davino e Stefano Lappi.

1571
Visto per bollo apostolico del foglio

di ad^a della f. l. l. in l. in l. in l.

35 Bliv.

B

maace

Alba

vinese, traducendoli, con' era
di regola, innanzi il medesi-
mo Magistrato.

Che i primi Giudici si avvisarono
di non riunire le due cause,
perchè l'azione di garanzia non era
stata proposta fra gli otto giorni
da che si era spiegata la domanda
principale, il che nulla riterra;
essendochè anche su la domanda
di garanzia fu pronunciata altra
sentenza che ordinava una perizia.

Che in conseguenza delle cose già osserva-
te, la citazione del cinque Luglio 1852
non può riguardarsi altrimenti, che
come una continuazione degli atti
precedenti.

Che in fine, nulla pone in essere
la condanna ridotta a meno di duati
trecento, essendo troppo noto, che
il valore dell'azione è regolato
da quello che si contiene nella do-
manda, e non da ciò che si ag-

giudica con la sentenza Artico
lo 100 L. pro. civ.

Di la 2.^a questione
Considerando che Lagravinese
pone innanzi un fatto inverosimile,
che vorrebbe provare per mezzo di
testimoni. In fatti, Colapinto
sub-loca solidalmente a Savino ed
a Lagravinese il bosco in disputa,
e di costoro, il secondo solamente
sostiene che Colapinto era l'arbitro
della proprietà sub-locata, mutilando
gli alberi a suo piacere.
Se ciò fosse vero, mentre ripugna
al contratto, i due sub-locatari
ne avrebbero mossa querela a tempo
proprio, il che non hanno mai fatto.
Che Colapinto avea in suo favore il
diritto che gli riserba dal contratto
di locazione di far legna per sei
giorni, e di eseguire anche la raspa
detta spurga. Di questo diritto
di legnare cedette solo quattro giorni

di Sub-locatari. Quindi, se Colapinto
avesse eseguito per due giorni il taglio
della tegna e la spurga, ciò sareb-
be stato in conformità del contratto.

Che non si vuol poi confondere un
taglio regolare con una specie di
devastazione. Una perizia ha già
fatto rilevare, che i danni de' qua-
li si parla, furono causati da intra-
menti impropri, come Zapponi
e simili; mentre Colapinto
se si fosse avvalso del suo
diritto, non avrebbe avuto
bisogno de' mezzi di distruzione,
ma avrebbe fatto un taglio
regolare, perchè ne aveva il
diritto.

Che toglie di mezzo ogni dubbio
la dichiarazione di Lagravine-
nese, il quale sostiene aver
abbandonato all'altro corredo Savino
il fondo in disputa. Ciò sarà vero
in fatto, ma non lo esenta dal
rispondere de' danni che si re-
clamano.

— Nella 3.^a questione —
Considerando che la obbligazione di Pa-

vino e Lagravinese fu contratto
solidalmente, e non può essere con-
firmata, che nel modo stesso in
tutte le conseguenze del contratto
di sub. locazione.

« Sulla 4^a questione
considerando che il socumbente
è tenuto nelle spese.
Secondo l'articolo 222 L. 8. pr. civ.

Per tali motivi
La Gran Corte civile, pronunciando
definitivamente in conformità
delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rigetta l'appello prin-
cipale prodotto da Stefano
Lagravinese avverso le sen-
tenze del Tribunale Civile di
Trani del quattordici settembre
milleottocentosinquanta due, e
ventidue febbrajo ultimo, e fa-
cendo in pari tempo dritto al-
l'appello incidente del Signor
Colapinto, ordina che le condan-
ne contenute nelle appellate
sentenze sieno eseguite solidal-
mente contro Stefano Lagravinese
e Pietro Savino.
Condanna l'appellante Lagravinese

1751 M. M. P.

M. M. P.
P. P. P.

nefe alla multa di carlini uentiz
quattro a pro del Real Tesoro,
ed alle spese di appello, liqui-
date in Scati uentitre, e grani
septantadue, compreso lo importo del-
la spedizione.

Nella liquidazione non e' compreso
il compenso all' avvocato, qualora
fosse dovuto.

incedo
G. S. Di Alba

10758

Per Cruci la quattordici ottobre 1743
Liono m. G. m. r. G. P. m. m. m. 12

delice
L. S. S. S.

A. 1751 di Napoli

M. M. M. M. M. M.